

**COVID-19 E IMPRESE
MISURE ORGANIZZATIVE DEL
LAVORO E POSSIBILI
RESPONSABILITA' DEL DATORE DI
LAVORO E DELL'IMPRESA
4 MAGGIO – 17 MAGGIO**

Il presente contributo si propone di illustrare, con voluta schematicità e brevità, gli obblighi e le astratte responsabilità per le imprese in caso di trasgressione alle misure di contenimento del COVID-19

SOMMARIO

1. LE IMPRESE ATTIVE;
2. LE ATTIVITA' FUNZIONALI ALLE IMPRESE ATTIVE ;
3. LE ATTIVITA' DI IMPRESA SOSPESE;
4. LE MISURE PER LE ATTIVITA' SOSPESE;
5. NUOVI OBBLIGHI PER TUTTE LE PERSONE FISICHE;
6. OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PER LE IMPRESE NON SOSPESE ;
- 6.1 ALCUNE DELLE MISURE INTERNE COMUNI A TUTTE LE IMPRESE IN ATTIVITA';
- 6.2. FOCUS CANTIERI;
7. IL LAVORO COME RAGIONE DI SPOSTAMENTO;
8. LE RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVE PER IL DATORE DI LAVORO E IL LAVORATORE;
9. LE (POSSIBILI) RESPONSABILITA' PENALI DEL DATORE DI LAVORO;
10. LE CONTRAVVEZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008;
11. LA RESPONSABILITA' DA REATO DELLA SOCIETA' D.LGS. 231/2001.
12. CASELLARIO GIUDIZIALE.

1. LE IMPRESE ATTIVE DAL 4 MAGGIO 2020

Le imprese e le altre attività che saranno operative dal 4 maggio 2020



➤ Attività indicate all'allegato 3 al D.P.C.M. 26.4.2020

- i servizi bancari, finanziari, assicurativi;
- l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

A partire dal 27 aprile 2020



possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura.

- attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di **farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici** nonché di prodotti agricoli e alimentari.


➤ **ristorazione con asporto**



- obbligo di distanza interpersonale 1 metro;
- divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali;
- divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi

2. LE ATTIVITA' FUNZIONALI ALLE IMPRESE ATTIVE

PREVIA
COMUNICAZIONE
AL PREFETTO



- ✓ Resta ferma, inoltre, la possibilità per le imprese escluse dall'elenco di proseguire la propria attività quando la stessa sia **funzionale alla prosecuzione di quelle in attività, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali**

3. LE ATTIVITÀ DI IMPRESA SOSPESE

- ✗ **Attività non indicate** negli allegati 1 e 3 D.C.P.M. 26.4.2020;
- ✗ **Servizi di ristorazione** (fra cui **bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie**), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- ✗ **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.**
- ✗ **attività inerenti servizi alla persona** (fra cui **parrucchieri, barbieri, estetisti**) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;

ECCEZIONI

Sono aperti gli esercizi situati lungo le autostrade per soli prodotti da asporto e quelli posti all'interno di ospedali e aeroporti con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

4. LE MISURE PER LE ATTIVITA' SOSPENSE

Anche se l'attività è sospesa è ammesso

Previa comunicazione al Prefetto

l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per:

- 1) lo svolgimento di attività di vigilanza,
- 2) lo svolgimento di attività conservative e di manutenzione,
- 3) la gestione dei pagamenti;
- 4) l'attività di pulizia e sanificazione;
- 5) la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.




✓ proseguire l'attività con la forma del **lavoro agile o a distanza**,

✓ per l'attività ristorativa la consegna a domicilio


5. NUOVI OBBLIGHI PER TUTTE LE PERSONE FISICHE

OBBLIGO DI
INDOSSARE LA
MASCHERINA



- Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico,
- Nei mezzi di trasporto
- comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza


Obbligo di
permanere
nella propria
abitazione



- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;


6. OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PER LE IMPRESE NON SOSPESE

Tutte le imprese le cui attività non sono sospese debbono rispettare




Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 (allegato 6 D.P.C.M. 26.4.2020)

Le imprese nel **settore edile**



Protocollo cantieri Ministero delle Infrastrutture del 24 aprile 2020 (allegato 7 D.P.C.M. 26.4.2020)

Le imprese nel **settore del trasporto e della logistica**




Protocollo trasporti e logistica Ministero delle Infrastrutture del 24 aprile 2020 (allegato 8 D.P.C.M. 26.4.2020)

SANZIONI




La mancata attuazione del protocollo determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.


6.1 ALCUNE DELLE MISURE INTERNE COMUNI A TUTTE LE IMPRESE IN ATTIVITA'



Gestione entrata e uscita dei dipendenti con orari differenziati, varchi in entrata e in uscita differenti e presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni




Costituzione in azienda di un Comitato per applicazione e verifica regole protocollo 26.4.2020




Per **l'accesso di fornitori esterni** individuazione procedure di ingresso, transito e uscita, per ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti




Pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali




Modalita' di ingresso in azienda: possibilità di misurare la temperatura corporea del personale prima dell'accesso al luogo di lavoro. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.



Obblighi informativi ai dipendenti circa le disposizioni adottate dalle Autorità



Messa a disposizione di idonei mezzi detergenti per le mani



DPI: per lavori con distanza interpersonale minore di un metro obbligatorio l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

6.2. FOCUS CANTIERI

➤ Aggiornamento del **Piano di Sicurezza e coordinamento** per individuare le procedure di ingresso e transito dei fornitori esterni in cantiere

➤ **Costituzione di un Comitato** per applicazione e verifica regole protocollo

➤ In cantieri di grandi dimensioni (più di 250 occupati) attivazione **presidio sanitario** e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento


➤ **Controllo della temperatura corporea** del personale e divieto di accesso in cantiere per chi ha più di 37,5°.

➤ Consegna a tutti i lavoratori di nuovi **indumenti da lavoro**; distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta

➤ **Pulizia giornaliera e sanificazione periodica** degli spogliatoi, delle aree comuni, dei mezzi d'opera con relative cabine di guida o di pilotaggio


7. IL LAVORO COME RAGIONE DI SPOSTAMENTO

❑ L'ATTIVITA' LAVORATIVA COSTITUISCE VALIDO MOTIVO PER EFFETTUARE SPOSTAMENTI CON MEZZO PROPRIO, AZIENDALE E/O MEZZO PUBBLICO ANCHE AL DI FUORI DEI CONFINI REGIONALI



❑ LE COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE ALLA BASE DELLO SPOSTAMENTO SI DOCUMENTANO ATTRAVERSO L'IMPIEGO DI AUTOCERTIFICAZIONE CHE LA PERSONA DOVRA' PRODURRE ALLE FORZE DI POLIZIA. (DIRETTIVA MINISTERO INTERNO 8.3.2020, N. 14606)

8. LE RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVE PER IL DATORE DI LAVORO E IL LAVORATORE



Mancato rispetto delle misure di sospensione/chiusura attività imprenditoriali;

Sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 3.000 euro nonché con la sospensione dell'attività da 5 a 30 giorni

Mancato rispetto dei protocolli per il lavoro

Sospensione dell'attività sino al ripristino delle condizioni di sicurezza



Spostamenti vietati per mancanza di validi motivi

Non costituisce più reato ai sensi dell'art. 650 c.p. spostarsi in assenza di motivazione.

Per tali violazioni è prevista **la sola sanzione amministrativa** (art. 4 D.L. 25.3.2020, n. 19) → **minimo 400 euro massimo 3.000 euro.**

La sanzione è aumentata di 1/3 se commessa a mezzo di veicolo.

9. LE (POSSIBILI) RESPONSABILITÀ PENALI DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI CONTAGIO DA COVID-19

LESIONI PERSONALI COLPOSE ART. 589 C.P.

- Se commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è:
- Della reclusione **da 3 mesi ad 1 anno** o della multa **da euro 500 a euro 2.000** per lesioni gravi
 - Della reclusione **da 1 anno a 3 anni** per le lesioni gravissime

OMICIDIO COLPOSO ART. 590 C.P.

Pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni.
Quando il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni la pena è della reclusione **da 2 anni a 7 anni**.

➤ Il reato si può configurare in astratto in caso di contagio di lavoratori avvenuto sul luogo di lavoro

➤ Se il datore di lavoro abbia **omesso di adottare le opportune cautele** (dispositivi di protezione individuale, distanziamento delle maestranze, orari di entrata e di uscita scaglionati, prodotti di igienizzazione personale, pulizia e sanificazione degli ambienti ecc...) prescritte dalle Autorità competenti e dalla normativa applicabile (ad es. Protocolli 26.4.2020) o abbia trasgredito alle norme poste in materia di sicurezza del lavoro (T.U. 81/2008)

➤ In caso di morte del lavoratore determinata da contagio avvenuto sul luogo di lavoro, il datore di lavoro potrà in linea astratta essere chiamato a rispondere del reato di omicidio.

10. LE CONTRAVVENZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008

IL DATORE DI LAVORO O IL DIVERSO SOGGETTO AUTORE DELLA VIOLAZIONE (DIRIGENTE, PREPOSTO, COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE) PUO' ESTINGUERE LE SEGUENTI CONTRAVVENZIONI ELIMINANDO LA VIOLAZIONE CONTESTATA E PAGANDO ¼ DEL MASSIMO DELL'AMMENDA APPLICABILE.

OBBLIGHI

Il coordinatore per la progettazione deve **redigere il piano di sicurezza e coordinamento**

Il coordinatore per la progettazione deve **verificare l'applicazione** da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel **piano di sicurezza e di coordinamento** di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

SANZIONI



arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1. (art. 158)

OBBLIGHI

SANZIONI



Il datore di lavoro è tenuto ad aggiornare il documento di valutazione dei rischi (art. 29 co. 3)

ammenda da 2.000 a 4.000 euro (Art. 55 co. 3)

Il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi per la salute derivanti dall'esposizione agli agenti biologici presenti nell'ambiente di lavoro (art. 271)

arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro (Art. 282)

**In caso di
appalto
all'interno
dell'azienda**



Il datore di lavoro fornisce **dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente** in cui gli appaltatori esterni sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (art. 26)

arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro (art. 55 co. 5 lett. A)

OBBLIGHI DI CONTROLLO

➤ Il datore di lavoro deve ***“richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione”*** (Art. 18 co.1 lett. f)

SANZIONI



arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55 co. 5 lett. c)

OBBLIGHI DI PROTEZIONE

- Il datore di lavoro deve nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria ove richiesto dalla normativa.
- Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei **dispositivi di protezione individuale**, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; (art. 18 co. 1 lett. a; c)

arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro (art. 55 co. 5 lett. d)

DPI

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DI FORMAZIONE SUI RISCHI

SANZIONI



Adeguate informazione dei lavoratori

- *sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;"*
- *sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;" (art. 36)*

Sufficiente ed adeguata formazione dei lavoratori

- *in materia di salute e sicurezza, circa i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, e i rischi riferiti alle mansioni (art. 37 co. 1)*

arresto da due
a quattro mesi
o con
l'ammenda da
1.200 a 5.200
euro (art. 55
co. 5 lett. c)

11. LA RESPONSABILITÀ DA REATO DELLA SOCIETÀ AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

**NELLE IMPRESE AVENTI
FORMA SOCIETARIA**

**I REATI DI LESIONI PERSONALI GRAVI O
GRAVISSIME E DI OMICIDIO COLPOSO
COMMESSI IN DANNO DI LAVORATORI**



**COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE
NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE
E SICUREZZA SUL LAVORO.**

➤ **COMMESSI DAL DATORE DI
LAVORO** O DA ALTRO SOGGETTO CHE
HA LA RAPPRESENTANZA
DELL'IMPRESA O DA SOGGETTO
SOTTOPOSTO ALLA DIREZIONE DI
QUESTI;
➤ **NELL'INTERESSE O A VANTAGGIO**
DELLA SOCIETÀ' (e.g. risparmi di spesa
connessi a mancati investimenti in
dispositivi di protezione)

**POSSONO DETERMINARE LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
DA REATO DELLA SOCIETÀ**

LE SANZIONI PER LA SOCIETÀ IN CASO DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 25 *SEPTIES* CO. 2 – 3 - D.LGS. 231/2001

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

64.500 EURO – 774.500 EURO IN CASO DI OMICIDIO COLPOSO

25.800 EURO – 387.250 EURO IN CASO DI LESIONI PERSONALI COLPOSE

**SANZIONI
INTERDITTIVE
3 MESI - 1 ANNO
IN CASO DI OMICIDIO
COLPOSO**

**3 MESI - 6 MESI
IN CASO DI LESIONI
PERSONALI COLPOSE**

LE SANZIONI INTERDITTIVE APPLICABILI

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

CONFISCA DEL PREZZO O DEL PROFITTO DEL REATO (ART. 19)

12. CASELLARIO

☐ **Sanzioni amministrative:**

Per le **violazioni** connesse agli **spostamenti sul territorio privi di adeguata giustificazione**, nonché per le **violazioni commesse dagli esercenti attività commerciali e imprenditoriali** soggetti ad obbligo di chiusura o distanziamento o alle altre misure organizzative



Nessuna iscrizione pregiudizievole nel casellario giudiziale

☐ **Illeciti penali:**

reato di lesioni, di omicidio, di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.



La condanna viene iscritta nel casellario giudiziale salvo che il Giudice non abbia concesso la non menzione della condanna nel certificato del casellario ai sensi dell'art. 175 c.p. In questo caso la condanna non sarà visibile ai privati ma lo sarà sempre alla Pubblica Autorità.

☐ **Sanzioni amministrative da reato ex d.lgs. 231/2001:**

In relazione ai **reati di lesioni colpose e omicidio colposo commessi in danno di lavoratori**



La condanna della società viene iscritta nell'anagrafe delle sanzioni dipendenti da reato.